



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria

---o00o---

On. Presidente
della Commissione Giustizia
Camera dei Deputati
-ROMA-

Oggetto: Proposta di legge AC 1740 "Modifiche ed integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia.

Facendo rinvio a quanto lo scrivente avrà occasione di dire nel corso della audizione informale innanzi codesta On. Commissione, si riassumono qui di seguito i principali rilievi con riguardo alla proposta di legge in oggetto, distinti per ogni singolo articolo:

Art. 1:

- *La facoltà di "chiedere copia" difetta della specificazione del diritto ad ottenerla;*
- *Nel testo della presentazione del 4 aprile 2019 della proposta di legge l'integrazione al comma 2-ter dell'art. 10 della legge 15 marzo 1991 n. 82 di conversione del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 circa la possibilità di ricevere la documentazione inerente a decisioni prese dalla Commissione Centrale di protezione è finalizzata anche al diritto di opposizione esercitabile dal testimone di giustizia; facoltà che invero mal si coordina con il disposto del comma 2-quinquies dell'art. 10 cit. ove la tutela amministrativa avverso i provvedimenti della Commissione è prevista solo per gli atti applicativi, modificativi e revocativi delle speciali misure di protezione, laddove i provvedimenti della Commissione possono avere anche contenuti interlocutori e vari;*
- *Non è chiaro come possa conciliarsi il mantenimento della "classificazione" di riservatezza con i nuovi diritti di copia e ricezione degli atti della Commissione; in particolare, se in tali casi deve intendersi una declassificazione parziale, ossia limitata ai testimoni di giustizia e agli altri protetti, oppure una declassificazione assoluta, resa tale di fatto dalla divulgazione prospettata. Si ritiene in proposito che, a mente delle nuove e condivisibili previsioni, vada tuttavia opportunamente disciplinato l'obbligo per il testimone/altro protetto di non divulgare a terzi il contenuto degli atti conosciuti e/o ricevuti in copia;*
- *Come coordinare l'attenuazione della riservatezza con un eventuale segreto d'indagine?*

Art. 2:

- *L'incipit della frase ex lett. a) da aggiungere al testo della lett. g) dell'art. 7, comma 1, della legge n. 6/2018 andrebbe riformulata come segue: "La somma corrispondente alla capitalizzazione...";*
- *Dal momento che la capitalizzazione si commisura al costo dell'assegno periodico di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), appare davvero arduo ipotizzare che si possano in tal guisa realizzare somme idonee all'acquisto di un immobile e - addirittura! - al contemporaneo avvio di un'attività imprenditoriale. La norma pertanto andrebbe integrata con la seguente ulteriore frase: "Dette somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate*

mediante accesso ai mutui agevolati di cui alla lett. e)”, ossia i “mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno e gli istituti di credito”. Al riguardo occorre tenere anche conto delle “misure straordinarie” di cui alla lett. i) del medesimo articolo;

- *Quanto alla nuova lett. i-bis) che garantisce ai figli dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia un adeguato diritto allo studio si ritiene, con riguardo all’ipotesi di decadenza dai benefici in ambito universitario, che sia irrisorio l’intervallo di sei anni; ciò tenuto conto della tollerata percentuale del 50% per la permanenza dei benefici universitari e della maggiore lunghezza di alcuni corsi di laurea;*

Art. 3:

- *La frase che si vuole inserire nel testo dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 6/2018 è poco chiara, dal momento che stabilisce una possibilità alternativa (rispetto alla scelta fatta dal Servizio Centrale di protezione) nascente dall’esercizio di una facoltà del testimone di giustizia, senza che sia possibile dedurre se una tale scelta alternativa sia o meno vincolante. Meglio riformularla come segue: **“L’alloggio è individuato di comune accordo con il testimone di giustizia”**, che renderebbe ordinaria, riconducendola a sistema, la concertazione, finendo così per soddisfare le esigenze dell’una e dell’altra parte;*

Art. 4:

- *Le lettere da aggiungere all’art. 5, comma 1, della legge n. 6/2018 appaiono configurare innovazioni assai opportune. Si rileva tuttavia che:*
 - *la facoltà di “chiedere” di cui alla lett. h-bis) meriterebbe di essere disciplinata con l’integrazione “...e ottenere” da inserire dopo le parole “di chiedere”; in tali casi servirebbe però una disciplina di compatibilità con la permanenza delle altre misure tutorie, sicuramente da intensificare e/o diversificare alla luce della riconquistata “visibilità” identitaria del testimone di giustizia;*
 - *le garanzie prefigurate alla lett. h-quater) non indicano la durata (quantomeno generica) della sopravvivenza delle misure tutorie;*

Art. 6:

- *La disciplina della “sospensione speciale dei termini” appare modellata sulla falsariga di quella di cui all’art. 20 della legge n. 44/99 e succ. modif. e integr. (legge n. 3/2012 e d.l. n. 113/2018 conv. con modif. nella legge n. 132/2018). Essa tuttavia andrebbe ritoccata come segue:*
 - *la lett. b), nell’indicare il riferimento agli “adempimenti fiscali” dovrebbe “sanare” il dubbio coltivato in sede di disciplina antiracket/antiusura circa l’estensione del concetto di “obbligo fiscale” agli adempimenti contributivi;*
 - *la lett. d) va sganciata dalla proposizione che la regge di cui al comma 2 (“Sono sospesi i termini di scadenza per:”) e resa autonoma. Infatti, esattamente com’è previsto nel testo dell’art. 20 cit., appare improprio sospendere i termini “dentro” le procedure esecutive giudiziarie mentre appare corretto sospendere direttamente le procedure stesse e, tra esse, anche quelle “mobiliari”, integrando in tal modo la locuzione di riferimento;*
 - *manca una disciplina di sostegno dei creditori privati i quali si troverebbero, a causa della sospensione delle procedure intentate, gravati da un oggettivo pregiudizio destinato ad espandersi fino al rischio di fallimento;*

- *va considerata anche qui la posizione dei (frequenti) fideiussori dei testimoni di giustizia esecutati i quali, grazie a soluzioni adottate da alcuni Prefetti e dal Commissario Straordinario Antiracket, godono di analoga sospensione in quel distinto ambito;*
- *il comma 7 dovrebbe contemplare anche l'obbligo di comunicare ai creditori e al Giudice dell'esecuzione la cessazione della speciale sospensione;*

Art. 7:

- *La frase che si vuole aggiungere in fine al comma 1 dell'art. 17 della legge n. 6/2018 appare fuorviante e destinata a non soddisfare l'esigenza che ne costituisce il fondamento. Essa andrebbe meglio articolata come segue: **“La data dell'audizione deve essere notificata agli interessati almeno quindici giorni prima della stessa”**;*

Art. 9:

- *Le modifiche prospettate al R.D. n. 267/42, non interessanti in particolare i testimoni di giustizia, sembrano peccare di alcune imprecisioni anche terminologiche:*
 - *nella previsione aggiuntiva al testo dell'art. 5, di cui alla lett. a) dell'art. 9 della proposta di legge, l'incipit “Non è insolvente”, onde evitare collisioni d'impronta teorica in materia fallimentare, andrebbe commutata con quella **“Non si considera insolvente”**;*
 - *l'integrazione terminale al testo dell'art. 10 prevede la non applicazione della disposizione ora citata a chi abbia soltanto fatto richiesta dei benefici antiracket (legge n. 44/2009 e succ. modif. e integr.) e antiusura (legge n. 108/1996 e succ. modif. e integr.); diversamente, al fine di scongiurare applicazioni strumentali del vantaggio esonerativo, si dovrebbe più opportunamente collegare quest'ultimo alla avvenuta concessione - e non già alla mera richiesta - dei benefici di cui alla normativa antiracket/antiusura;*

Art. 10:

- *Nel testo del neo comma 8-ter dell'art. 157 c.p.p. la frase poco felice “l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto” andrebbe meglio resa con la seguente: **“l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa”**;*
- *L'ipotesi della nomina di un difensore di fiducia da parte del testimone di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.p. involge aspetti tecnici che inducono a configurarla nel caso:*
 - *di testimone di giustizia (in un processo) imputato aliunde (in altro processo) e pertanto munito di difensore di fiducia per essere sentito come testimone assistito (art. 197-bis c.p.p.) o come imputato in procedimento connesso/collegato (art. 210 c.p.p.). In verità la previsione non sembra riferirsi al caso invece più acconcio del difensore nominato dal testimone di giustizia parte offesa e/o parte civile (artt. 100 e 101 c.p.p.); situazioni anch'esse meritevoli di diventare partecipi della speciale disciplina in materia di notificazione qui considerata;*
 - *l'ultima frase del comma 8-ter non sembra chiara; non si comprende infatti cosa voglia significare “tramite il Servizio centrale di protezione” e cioè se in caso di non accettazione della notificazione da parte del difensore come debba procedersi e presso chi;*

Art. 11:

- *La nuova disposizione riguarderebbe il caso del testimone che sia contemporaneamente indagato/imputato, dal momento che il decreto di irreperibilità è previsto dall'ordinamento solo per costoro;*
- *La locuzione finale “pena l'inefficacia dell'atto” andrebbe eliminata giacché pleonastica e atecnica;*

Art. 12:

- *Anche qui, analogamente a quanto rilevato per l'art. 10, la frase "l'avvenuta e l'effettiva data della notificazione dell'atto" andrebbe meglio riformulata come segue: "l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa";*
- *Nell'ultimo comma del neo art. 143-bis del codice di procedura civile dopo la parola "parenti" andrebbe aggiunta, dopo una virgola, la frase "agli affini".*

Reggio Calabria/Roma, 29 ottobre 2019

Con ogni riguardo

Bernardo Petralia
(Procuratore Generale)

